REGOLAMENTO (CEE) N. 612/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa il contingente iniziale applicabile nel 1986 in Spagna per i prodotti del settore delle carni suine in provenienza dai paesi terzi, nonché talune modalità per la sua applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 491/86, il contingente iniziale per il 1986 applicabile a ciascun prodotto o gruppo di prodotti che figura nell'allegato III dello stesso regolamento è fissato prendendo in considerazione le esigenze del mercato spagnolo e la necessità di contribuire, nell'interesse comune, allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali;

considerando che, ai fini della corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2), la realizzazione delle importazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 491/86, il ritmo minimo di aumento dei contingenti è fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, tenendo conto in particolare delle correnti di scambio e dello stato di avanzamento dei negoziati bilaterali o multilaterali;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni relativamente all'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In allegato è fissato il volume del contingente iniziale che, in applicazione dell'articolo 77 dell'atto di adesione, il Regno di Spagna può applicare all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dai paesi terzi.

2. Per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, tale volume è ridotto di un sesto.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, garantita dalla cauzione, consiste nella realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 4

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali, nel corso del mese precedente, sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione:

— i quantitativi che formano oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;

— i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale 1986 *(in t)*
01.03 A II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	1 000
02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	
02.01 B II c)	Frattaglie della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	
02.05 A e B	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), e grasso di maiale non pressato né fuso, né estratto con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secche o affumicate	
02.06 B	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate	
15.01 A	Strutto e altri grassi di maiale, pressati, fusi o estratti a mezzo di solventi	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato diverso da quello di oca o di anatra	
16.02 B III a)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	